

PROVINCIA DI PISA

STATUTO

Statuto della Provincia di Pisa (in vigore dal 12 maggio 2001)
come modificato con atti del Consiglio Provinciale:
n° 8 del 17/1/2003, n° 27 dell'1/3/2004, n° 112 del 31/07/2004,
n° 21 del 17 febbraio 2006

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi fondamentali

1. La Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. La comunità provinciale è individuata come l'insieme di coloro che stabilmente concorrono alla vita politica, economica, sociale e culturale del territorio provinciale o che scelgono di insediarsi per necessità transitoria
2. La Provincia è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.
3. La Provincia esercita le funzioni proprie, quelle conferite e quelle liberamente assunte nell'interesse della comunità, nell'ambito del principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le funzioni suddette anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
4. La Provincia esercita le funzioni conferite dallo Stato o dalla Regione in rapporto alla effettiva attribuzione delle risorse necessarie.
5. La Provincia si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.
6. La Provincia intende partecipare attivamente alla determinazione e alla realizzazione delle politiche dell'Unione Europea, così come di quelle nazionali e regionali, in modo che esse possano rispondere anche ai bisogni e agli interessi della comunità provinciale.
7. La Provincia valorizza le autonomie territoriali e funzionali attraverso la loro progressiva integrazione in uno stabile sistema a rete, l'erogazione di aiuti e di supporti ai Comuni, in particolare a quelli di piccola dimensione e meno favoriti, l'effettiva partecipazione di tutte le componenti della Comunità provinciale alle scelte decisive per il suo sviluppo e per il superamento delle diseguaglianze territoriali a qualsiasi causa dovute.
8. Le attività della Provincia si svolgono nel rispetto dei principi di tempestiva ed esauriente comunicazione, di pubblicità e di comprensibilità.

Art. 2 - Obiettivi

1. Obiettivi preminenti della Provincia sono la qualità dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, condizione essenziale per la crescita della vita democratica e per la tutela della sicurezza dei cittadini; la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente; la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti individuali e collettivi.
2. La Provincia, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali, opera altresì per:
 - a) promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza ed a favorire la diffusione dei principi antifascisti ispiratori della Costituzione Repubblicana;

- b) promuovere ed attuare l'impegno per la non violenza, per il rifiuto delle discriminazioni, del razzismo e della violenza, e per la solidarietà internazionale e la pace;
- c) realizzare politiche di sviluppo durevole e sostenibile, coniugando lo sviluppo economico con la giustizia sociale, la qualità ambientale e l'uso razionale delle risorse per conservare quelle utili a soddisfare i bisogni delle generazioni future secondo il principio di equità generazionale;
- d) favorire la tutela ed il recupero dell'ambiente naturale, urbano e dei beni culturali in quanto uno dei valori fondamentali della società;
- e) valorizzare le forme di volontariato ed associazionismo, all'interno della provincia, nonché fra soggetti della provincia e ambiti regionali, statali, europei ed internazionali;
- f) perseguire l'effettiva attuazione nella comunità provinciale del principio di "pari opportunità" fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza, valorizzando la differenza di genere anche predisponendo strumenti specifici di intervento quali la Commissione pari opportunità ed il Comitato di parità;
- g) garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
- h) favorire la partecipazione alla vita amministrativa di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio, nel rispetto dei principi di collaborazione paritaria e del sistema a rete;
- i) promuovere, anche attraverso propri strumenti e servizi di comunicazione evoluti, l'accesso alle reti tecnologiche e informative di ambito locale, regionale, nazionale ed europeo da parte di enti, formazioni sociali, singoli, cittadini e imprese;
- j) promuovere la crescita dei livelli occupazionali, lo sviluppo qualificato delle imprese, la sicurezza dei luoghi di lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro ;
- k) promuovere le attività culturali, sportive e del tempo libero; di enti, formazioni sociali e singoli;
- l) tutelare la vita umana e l'autodeterminazione della donna, la persona, la famiglia e le altre forme di convivenza;
- m) promuovere forme di cooperazione e partenariato internazionale.

Art. 3 - Programmazione

1. La Provincia assume la programmazione come metodo fondamentale della propria azione per la crescita qualificata ed equilibrata della comunità locale e per l'omogenea ed equa distribuzione dei servizi materiali ed immateriali.
2. Nell'attuazione delle proprie funzioni e dei propri compiti la Provincia valorizza il ruolo e le vocazioni delle comunità locali, perseguendo il riequilibrio nelle opportunità di sviluppo fra le diverse parti del territorio.
3. La Provincia persegue, nel rispetto dell'efficienza e del buon andamento della propria organizzazione e delle proprie attività, il potenziamento democratico del sistema provinciale delle autonomie locali, anche attraverso l'incentivazione e il sostegno delle forme associative tra i Comuni.
4. La Provincia assicura il coordinamento delle politiche territoriali mediante la concentrazione dei procedimenti, le conferenze dei servizi e ogni forma di amministrazione integrata che consenta anche la collaborazione con i soggetti privati.

Art. 4 - Elementi distintivi

1. La Provincia ha un proprio stemma così raffigurato: scudo in forma sannita, d'oro, all'aquila con volo abbassato di nero, coronato del campo, cimato della corona. Lo scudo è a sua volta sormontato da una corona formata da un cerchio d'oro gemmato, con le cordature lisce ai margini, racchiudente due rami: uno d'alloro e uno di quercia al naturale uscenti dalla corona, decussati e ridecussati all'infuori. Il gonfalone riproduce lo stemma ed è nella foggia descritta dal R.D. 652 del 7.6.43, art.5.
2. La sede provinciale è il luogo nel quale operano e si riuniscono gli organi provinciali salvo casi eccezionali.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Nella sede provinciale è previsto un albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Art. 6 - Regolamenti

1. Un atto generale ha valore di regolamento in quanto rechi la relativa intestazione.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio, fatti salvi quelli la cui approvazione è riservata alla competenza della Giunta Provinciale.
3. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Capo I - Partecipazione popolare

Art. 7 - Consultazioni

1. La Provincia, su materie di propria competenza, può decidere la consultazione di associazioni, organizzazioni o movimenti espressioni della popolazione amministrata, riconoscendoli quali interlocutori nell'attuazione delle scelte programmatiche.
2. Il Consiglio può costituire, con riferimento a specifiche materie, Consulte provinciali permanenti o temporanee i cui ambiti e modalità di funzionamento sono definiti da appositi regolamenti.
3. Dei risultati delle consultazioni è fatta esplicita menzione negli atti.

Art. 8 - Istanze petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i movimenti espressioni della popolazione amministrata possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio, in relazione alle rispettive competenze, su materie attribuite alla Provincia.
2. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno quattrocento persone, o da associazioni e/o organizzazioni che rappresentino complessivamente più di mille iscritti.
3. Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di illustrarla al competente organo della Provincia.

4. Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori .
5. Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Presidente della Provincia, o il Presidente del Consiglio laddove quest'ultimo sia competente, risponde entro sessanta giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.

Art. 9 - Informazione e rete

1. La Provincia promuove la più ampia conoscenza dell'organizzazione, delle funzioni, dei compiti e degli atti dell'amministrazione anche attraverso forme di pubblicità notiziale.
2. La Provincia favorisce lo sviluppo dei sistemi informatici come supporto indispensabile del sistema a rete e come mezzo idoneo per facilitare la comunicazione all'interno dell'amministrazione e con l'esterno.

Capo II - Referendum

Art. 10 - Referendum consultivo, propositivo e abrogativo

1. La Provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini il referendum sugli atti di competenza del Consiglio fatti salvi quelli concernenti il bilancio ed i tributi.
2. In un anno solare si può svolgere una sola consultazione referendaria, da tenersi in primavera.
3. Il referendum abrogativo può essere richiesto da almeno 5 Consigli comunali dei Comuni della Provincia rappresentanti complessivamente non meno di 20000 abitanti o da 12000 iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
4. Il referendum consultivo e quello propositivo possono essere richiesti da almeno 5 Consigli comunali dei Comuni della Provincia rappresentanti complessivamente non meno di 20000 abitanti o da 12000 iscritti nelle liste anagrafiche dei Comuni della Provincia aventi età non inferiore a sedici anni.
5. In caso di referendum ad iniziativa popolare, la raccolta delle firme, che deve avvenire secondo le norme di legge, può iniziare solo dopo che il quesito referendario sia stato ammesso.
6. L'ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di Garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio con voto limitato a due tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materie giuridico-amministrative esterne all'amministrazione.
7. Qualora il referendum venga richiesto da almeno cinque Consigli comunali, il quesito referendario, corredato da copia delle relative deliberazioni consiliari, identiche nell'oggetto, è depositato presso la sede della Provincia a cura dei delegati di non meno di cinque Consigli comunali. A tale scopo ciascun Consiglio comunale, all'atto di approvazione della deliberazione contenente la richiesta di referendum, provvede altresì alla designazione di un proprio delegato.
8. In caso di referendum ad iniziativa popolare, il quesito referendario deve essere depositato presso la sede della Amministrazione provinciale da parte di almeno dieci aventi diritto al voto nella consultazione referendaria che si richiede.
9. Entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario da parte dei promotori deve essere reso su di esso il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti. In quello stesso termine il Comitato dei Garanti verifica anche la regolarità della proposta avanzata dai Consigli comunali.

10. In caso di referendum ad iniziativa popolare, spetta altresì al Comitato dei Garanti la successiva verifica della validità delle firme raccolte. A tal fine il Comitato si pronuncia nel termine di 15 giorni dal deposito delle firme stesse.
11. Entro trenta giorni dalla pronuncia del Comitato dei Garanti sulla validità delle firme ovvero sulla regolarità delle delibere dei Consigli Comunali, il Presidente indice il referendum, fatto salvo il disposto di cui al secondo comma. In tal caso il referendum è rinviato alla primavera dell'anno solare successivo.
12. Il corpo elettorale per ciascun referendum è formato da coloro i quali hanno diritto di richiederlo.
13. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
14. Qualsiasi atto della procedura referendaria non esonera gli organi dell'ente dal compimento di atti imposti per legge.

Art. 11 - Effetti del referendum

1. In caso di referendum consultivo, se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a discutere, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario.
2. In caso di esito positivo del referendum propositivo, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
3. L'atto o il provvedimento sottoposti a referendum abrogativo cessano di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato.

Capo III - Accesso e partecipazione al procedimento

Art. 12 - Diritto di accesso

1. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi e garantisce la trasparenza dei procedimenti amministrativi secondo l'apposito regolamento.
2. Nei procedimenti relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive dovranno in particolare essere garantite, anche al fine di concludere accordi con gli interessati per la determinazione del contenuto del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo:
 1. la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati;
 2. la facoltà per gli stessi, nonché per coloro che per legge possono intervenire nel procedimento, di prendere visione degli atti, ove questo sia consentito dalla legge, e di presentare memorie scritte e documenti.
3. Ai membri del Consiglio degli Stranieri è assicurato il trattamento dei consiglieri provinciali in materia di accesso alla documentazione amministrativa. Gli stessi sono altrettanto tenuti al segreto d'ufficio. (inserito con delibera del Consiglio Provinciale n° 27 dell'1/03/2004).

Capo IV - Difensore Civico

Art. 13 - Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, che ha il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e anche al fine di prevenire l'insorgere di qualsiasi forma di contenzioso tra l'amministrazione e i cittadini stessi.

2. Il difensore civico di fronte a singoli atti o comportamenti segnala al ricorrente, se in presenza di istanza e, comunque, al Presidente della Provincia abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'amministrazione che ledono diritti ed interessi legittimi dei cittadini.
3. Il difensore civico è eletto dal consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza giuridico – amministrativa.
4. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica nonché con l'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con il dovere di indipendenza e di imparzialità connessi alla funzione. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del difensore civico.
5. Il difensore civico dispone di una propria sede, di personale e di risorse.
6. Il mandato del difensore civico termina alla scadenza della legislatura e comunque con la nomina del successore. Termina inoltre in caso di revoca, deliberata dal Consiglio con la stessa procedura di cui al comma 3, in caso di dimissioni o per sopravvenuta incompatibilità.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ufficio del Difensore Civico rimette al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio la relazione generale sulla attività svolta. La relazione è discussa in Consiglio.
8. Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Linee programmatiche

Art. 14 - Definizione, adeguamento e verifica del programma

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, entro venti giorni dalla seduta d'insediamento del Consiglio, presenta per iscritto al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare nel corso del mandato, in attuazione del programma presentato agli elettori.
2. Il Consiglio discute le linee programmatiche, può proporre modifiche ed emendamenti alle stesse ed esprime il proprio orientamento con apposita deliberazione.
3. L'adeguamento delle linee programmatiche può avvenire in occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio preventivo.
4. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche si svolge contestualmente alla discussione e all'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Nell'anno in cui la Provincia è interessata alle elezioni amministrative, la verifica periodica si effettua anche disgiuntamente dall'approvazione del bilancio consuntivo e comunque prima della convocazione dei comizi elettorali.

Capo II - Consiglio

Art. 15 - Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia e svolge le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto. La Giunta comunica al Consiglio, che le

discute, le linee che si tradurranno in accordi di programma o protocolli di intesa.

2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, contabile ed organizzativa disciplinate da apposite norme regolamentari.
3. Nel rispetto delle norme vigenti, il regolamento del Consiglio dispone il funzionamento generale dello stesso, disciplina le modalità di convocazione ed i requisiti di validità delle sedute e stabilisce inoltre i modi di presentazione e di discussione delle proposte.
4. In sede di approvazione del bilancio di previsione è disposta l'assegnazione al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, di risorse e di attrezzature necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
5. Entro il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio esamina le risultanze derivanti dal controllo di regolarità amministrativa e contabile e dal controllo di gestione, ed esercita il controllo strategico sull'attuazione delle linee programmatiche.
6. Il Presidente del Consiglio degli Stranieri, o un suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio Provinciale con facoltà di parola e di iniziativa, ma senza diritto di voto (inserito con delibera del Consiglio Provinciale n° 27 dell'1/03/2004).

Art. 16 - Presidente e Vice-Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni, da non effettuarsi nella medesima seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Analogamente si procede per l'elezione del Vice-Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio o il Vice-Presidente del Consiglio possono essere revocati, su mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata, si procede alla nuova elezione durante la stessa seduta. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione della mozione e della sua messa in votazione.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. Il Presidente convoca, presiede e dirige le sedute consiliari e la Commissione dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori alla Commissione dei capigruppo, che lo approva con il voto favorevole dei capigruppo che rappresentano almeno i 2/3 dei Consiglieri; concorre, previa intesa con i rispettivi presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari. Tutti gli altri poteri e prerogative sono stabiliti nel regolamento.
6. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice-Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo o per sua delega.
7. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere che ha raggiunto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 75, comma 12 T.U. EE.LL. (inserito con delibera del Consiglio Provinciale n° 8 del 17/01/2003).

Art. 17 - Consiglieri

1. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di Consiglio dà avvio alla procedura di decadenza di cui al presente articolo.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a contestare le assenze all'interessato per iscritto, con nota raccomandata A.R., chiedendogli di fornire idonee giustificazioni entro i 10 giorni successivi al ricevimento

della contestazione. Il Presidente del Consiglio presenta le proprie osservazioni e conclusioni al Consiglio che delibera sulla decadenza del consigliere in seduta segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Contestualmente alla delibera di decadenza si procede alla surroga del consigliere decaduto.
4. Ciascun consigliere può richiedere la trasformazione dell'ammontare su base annua dei gettoni di presenza in indennità di funzione mensile, senza che la trasformazione comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione. L'indennità di funzione è soggetta a decurtazione in caso di assenza del consigliere alle sedute degli organi collegiali, salvo i casi disciplinati dal regolamento.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. Gli eletti in ciascuna lista che ha conseguito seggi costituiscono il relativo gruppo consiliare.
2. Può essere costituito il gruppo misto da parte del/dei consiglieri che fuoriescono dal gruppo di precedente appartenenza. Il gruppo misto non partecipa alle riunioni della commissione dei capigruppo e non ha diritto ai servizi, alle risorse e alle attrezzature riservate ai gruppi se non è composto da almeno due consiglieri.
3. Può costituire gruppo ogni candidato alla Presidenza della Provincia presente in Consiglio.
4. Più gruppi possono unificarsi o federarsi costituendo un unico gruppo.

Art. 19 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce, in proporzione alla consistenza dei gruppi e/o delle coalizioni politiche, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttive, propositive, di controllo o di garanzia, e commissioni speciali con funzioni d'indagine o d'inchiesta su materie specifiche che interessano la comunità provinciale.
2. La presidenza delle commissioni consiliari con funzioni di indagine o di inchiesta deve essere affidata ad un rappresentante dei gruppi di minoranza.
3. E' istituita la commissione permanente Affari Istituzionali e Garanzia, che assume anche le funzioni di controllo e di garanzia previste dalla legge e che è presieduta da un consigliere di minoranza.
4. Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
5. Ciascun consigliere ha diritto di far parte almeno di una commissione consiliare.

Art. 19 BIS - Commissione Pari Opportunità

1. E' istituita la Commissione permanente pari opportunità per il perseguimento degli obiettivi di cui all' art.2, comma 2, lettera f), disciplinata da apposito regolamento.
2. Le donne elette nel Consiglio degli Stranieri nominano una loro rappresentante che andrà a far parte di diritto della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pisa

Art. 20 - Servizi pubblici e partecipazioni societarie

1. Il Consiglio, entro trenta giorni dall'insediamento e comunque quando lo ritiene opportuno provvede agli indirizzi previsti per la nomina, per la designazione o la revoca dei rappresentanti della Provincia in seno ad enti, aziende, istituzioni e società. Gli indirizzi espressi dal Consiglio uscente permangono fino alla loro modifica da parte del Consiglio eletto.

2. La Provincia può gestire servizi pubblici locali. Il Consiglio sceglie le forme di gestione al fine di conseguire qualità, efficacia e economicità del servizio.
3. In caso di affidamento diretto a società partecipate, il Consiglio può decidere che il servizio sia esercitato da società controllate dall'affidatario.
4. Il regolamento stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie, l'ordinamento e le modalità di funzionamento delle istituzioni.

Capo III - Presidente e Giunta provinciale

Art. 21 - Presidente

1. Il Presidente assicura nel rispetto delle indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio, l'unità di indirizzo politico - amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
2. Il Presidente allorché si verifichi un pericolo o un evento di danno rilevante per gli interessi pubblici, alla cui tutela è preposta la Provincia, adotta una ordinanza cautelare con efficacia limitata allo stretto periodo necessario per consentire agli organi competenti di deliberare in proposito.

Art. 22 - Designazioni e nomine

1. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla designazione, alla nomina e/o alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società.
2. Ove lo statuto societario riserva alla Provincia la presidenza o la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, queste cariche possono essere ricoperte dal Presidente della Provincia e/o da un assessore da lui nominato o delegato.
3. Ai fini delle pari opportunità tra donne e uomini il Presidente assicura una equilibrata presenza di entrambi i sessi, negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni dipendenti dalla Provincia e nelle società da essa partecipate.
4. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci assessori. (inserito con delibera del Consiglio Provinciale n° 112 del 31/07/2004)
2. Il Presidente assicura una equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi tra gli assessori.
3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire, senza diritto di voto, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti, a maggioranza dei presenti, e con voto palese. Gli astenuti sono considerati presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La Giunta ha autonomia in ordine all'organizzazione dei propri lavori.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 25 - Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici è orientata al raggiungimento degli obiettivi programmatici secondo i principi:
 - a) di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
 - b) di responsabilità ad ogni livello;
 - c) di flessibilità, coordinamento ed integrazione;
 - d) di controllo organizzativo e di gestione.
2. Le articolazioni organizzative sono individuate in conformità ai programmi, ai progetti e alle azioni dell'amministrazione.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede anche appositi strumenti organizzativi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per il controllo organizzativo e di gestione, per la valutazione dei dirigenti e per il controllo della loro attività, tali da consentire la verifica della congruenza tra obiettivi e risultati e la congruità delle risorse, umane e finanziarie, impiegate e la comparazione tra i costi e la quantità /qualità delle funzioni e dei servizi.
4. I responsabili dei servizi e degli uffici e i dirigenti possono essere assunti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
5. La formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, anche in forma integrata e complementare fra Provincia e Comuni sono funzionali all'attuazione dei principi di cui al comma 1 e costituiscono scelte fondamentali della Provincia per la valorizzazione e la crescita delle risorse umane. La gestione delle iniziative può essere affidata a personale dipendente.
6. Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nell'accesso agli uffici e nello sviluppo della carriera, e condizioni di accesso per le categorie protette.

Art. 26 - Rappresentanza dell'ente

1. La rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al Presidente della Provincia e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
2. La legittimazione processuale della Provincia è attribuita al dirigente nelle materie di sua competenza. Al dirigente spetta pertanto decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.
3. Il dirigente conferisce l'incarico tecnico - processuale al difensore secondo le norme stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nei confronti degli atti di esclusiva competenza degli organi della Provincia, spetta al Presidente, sentita la Giunta, la decisione di stare in giudizio, conferendo l'incarico tecnico-processuale al difensore secondo le norme contenute nel regolamento, come pure di comporre in via transattiva le liti o di rinunciare alle stesse.

Art. 27 - Controllo organizzativo e di gestione

1. La Provincia attua il controllo organizzativo e di gestione realizzando la convergenza tra programmazione operativa, organizzazione ed incentivazione del personale. Il controllo della gestione finanziaria è finalizzato al mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio.
2. Il controllo organizzativo e di gestione è attuato dalla struttura operativa appositamente costituita nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, dai singoli dirigenti.
3. L'ufficio per il controllo organizzativo e di gestione relaziona periodicamente al Presidente della Provincia per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi ed ai dirigenti per la valutazione sull'andamento della gestione.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di organizzazione e di esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 28 - Consulenze e incarichi professionali

1. Gli incarichi e le consulenze professionali possono essere conferiti in caso di:
 - a. mancanza nella dotazione dell'Ente, della professionalità specialistica necessaria;
 - b. economicità complessiva della gestione;
 - c. necessità di acquisire elementi di competenza e di valutazione ulteriori a quelli forniti dalla struttura.
2. Fatto salvo il potere di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna proprio del Presidente della Provincia, ricorrendo le circostanze indicate dal comma precedente, i dirigenti possono conferire incarichi professionali riferiti alle proprie specifiche competenze gestionali ai sensi del comma 5 del T.U. con esplicita esclusione quindi degli incarichi di cui al comma 10 dell'art. 50 del suddetto T.U., previa motivata comunicazione al Presidente della Provincia.

Art. 29 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Segretario Generale presta consulenza giuridica agli organi, ai singoli consiglieri e agli uffici.
3. Il Presidente, previa delibera della Giunta può nominare il Vice - segretario generale che svolge funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 30 - Direttore Generale

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può nominare il Direttore Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica.

Art. 31 - Principi e rinvio al regolamento

1. L'ordinamento e la gestione del personale sono funzionali alla realizzazione delle scelte in materia di organizzazione del lavoro.
2. L'ordinamento e la gestione del personale sono disciplinati da apposito regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che recepisce le

norme ed i contenuti della contrattazione nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti da norme di legge.

TITOLO V -- FINANZA, BENI, CONTABILITA'

Art. 32 - Autonomia finanziaria

1. La Provincia, nell'esercizio della potestà impositiva prevista dalla legge, si attiene ai principi della capacità contributiva, dell'incidenza dei servizi sui livelli di vita, della congruità fra costi e benefici.
2. La Provincia finalizza l'autonomia impositiva all'esercizio di funzioni e compiti in grado di migliorare le condizioni qualitative e quantitative della comunità, rispettando i principi di capacità contributiva e di congruità fra costi e benefici.

Art. 33 - Strumenti contabili

1. Gli strumenti contabili tendono a:
 - definire il quadro dettagliato e articolato, anche per la fase operativa, delle risorse e degli obiettivi;
 - determinare fasi, procedure e operazioni di gestione delle entrate e delle spese atte a rendere conto in tempo reale della provenienza e dell'impiego delle risorse, nonché della responsabilità di gestione;
 - individuare strumenti e sistemi idonei ad attribuire a ciascun atto amministrativo i connotati finanziari ed economici diretti o indiretti e le conseguenze sul territorio e sull'utenza;
 - individuare sistemi che privilegino l'effettiva responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure di spesa e di entrata;
 - rendere possibile una rendicontazione funzionale alla valutazione, anche in termini economico - sociali, dei risultati dell'attività delle articolazioni organizzative dell'amministrazione;
 - rendere possibile una rendicontazione funzionale alla valutazione degli andamenti gestionali della competenza e dei residui.
2. La Provincia assicura la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio attraverso forme opportune di pubblicità.

Art. 34 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio approva l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature a revisore dei conti.
2. L'ufficio del Consiglio stila gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti. Il Consiglio elegge il collegio dei revisori.
3. Per procedere alle eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante il triennio di durata del collegio si attinge dagli elenchi di cui al comma precedente.
4. I sostituti restano in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. Il Collegio, nell'esercizio delle proprie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare impiegati e dirigenti, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere.
6. Il Collegio collabora, oltre che con il Consiglio, anche con la Giunta, presentando relazioni e documenti anche in corso di esercizio.
7. Il Collegio può essere sentito dal Consiglio e dalla Giunta in ordine a specifici fatti di gestione e deve essere invitato alle sedute in cui questi vengono discussi.

8. Il Collegio è tenuto a partecipare alle sessioni consiliari convocate per esaminare il bilancio di previsione, il conto consuntivo, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e l'assestamento di bilancio. Su richiesta del Presidente del Consiglio, il Collegio dà comunicazioni e fornisce spiegazioni su singoli fatti, e sulla propria attività.
9. Ciascun consigliere può segnalare al Collegio fatti inerenti all'amministrazione. Il Collegio esamina il caso, si pronuncia sull'eventuale sussistenza di irregolarità contabili e riferisce comunque al Consiglio in ordine alle proprie conclusioni tecniche.